

Contratto integrativo provinciale per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande della Provincia di Pesaro e Urbino

Il giorno venerdì 24 maggio 1974 in Pesaro, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino,

t r a

l'Unione Provinciale della Associazione degli Albergatori della Provincia di Pesaro e Urbino,

e

la FILCAMS - CGIL, la FISASCAT - CISL e la UILAMT - UIL Provinciali,

si è proceduto

all'aggiornamento del Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro 16 - 3 - 1972 per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande.

Art 1 - RETRIBUZIONE

Le retribuzioni mensili sono quelle contenute nel prospetto allegato.

Per i minori e per gli apprendisti le riduzioni sono quelle previste da c.c.n.l.

Nei confronti del personale esterno con buona conoscenza di lingue, in aggiunta alle retribuzioni stabilite verrà riconosciuto un compenso di L. 4.500 mensili.

Art. 2 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

A partire dal 1-8-1972 verrà applicata l'indennità di contingenza in base ai seguenti valori mensili del punto determinati dall'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore alberghiero:

Parametri	205 - 240	L. 890
"	170 - 190	" 671
"	144 - 155	" 499,50
"	126 - 132	" 466,50
"	116 - 120	" 419
"	108 - 113	" 396,50
"	100 - 103	" 372

Art. 3 - VITTO E ALLOGGIO

Agli effetti della indennità sostitutiva nonchè ai fini del computo dei vari istituti contrattuali rimane fissato un valore mensile di L. 15.000 non parametrabili di cui L. 13.000 per il vitto e L. 2.000 per l'alloggio.

Art. 4- PERSONALE EXTRA

Il personale extra verrà compensato come segue: alberghi di 2° e 3° categ. e pensioni di 1° e 2° categoria:

Chef de rang	L. 8.000
demis Chef	L. 6.500
commis	L. 5.000

Negli alberghi e pensioni di categoria inferiore, le suddette cifre verranno diminuite del 10%.

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nel confronto del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

Art. 5 - PERSONALE STAGIONALE

Nei confronti di tutto il personale assunto per prestare la propria opera nel periodo stagionale, le retribuzioni di cui all'art. 1 saranno maggiorate del 7%.

Art. 6 - INDENNITA' VARIE

Viene stabilito che la liquidazione dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie e premio fine lavoro nei confronti del solo personale stagionale, possa essere effettuata mensilmente e congiuntamente alla retribuzione.

Art. 7 - COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi del CCNL è costituita la Commissione paritetica Provinciale alla quale sono demandati i compiti previsti dal medesimo contratto nazionale. Per le spese di rappresentanza contrattuale, nonchè per quelle relative al funzionamento della Commissione Paritetica, sarà anticipata dagli albergatori della Provincia di Pesaro la cifra di L. 4.000 per ogni dipendente in forza al 31 luglio di ciascun anno. Di tale cifra, L. 3.000 saranno poste a carico del dipendente e L. 1.000 resteranno a carico dell'albergatore.

Il versamento delle somme riscosse sarà effettuato da ogni singola azienda entro il 5 agosto sul c/c 15/8831 intestato: Organizzazioni Sindacali Lavoratori Pesaro.

Art. 8 - CONDIZIONI DI MIGLIORE FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

Art. 9 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1974 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Alcune principali norme del contratto collettivo nazionale di lavoro

APPRENDISTATO

Nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge sull'età minima per ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per lavori leggeri.

L'apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi, ridotta a tre mesi per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o scuole alberghiere riconosciuti.

La retribuzione spettante agli apprendisti, in aggiunta al vitto e alloggio, resta così fissata:

primi tre mesi: 40% della retribuzione prevista per l'ultimo grado della categoria alla quale l'apprendista è assegnato; **da oltre tre e fino a sei mesi:** 60% della retribuzione sopra indicata;

oltre i sei mesi: 85% della retribuzione anzidetta.

L'orario di lavoro degli apprendisti non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo le limitazioni previste dalla legge sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti (giovani da 15 a 18 anni: 40 ore settimanali; giovani inferiori ai 15 anni: 35 ore settimanali).

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Fino al 30 Settembre 1974 l'orario normale settimanale di lavoro ha la seguente durata:

- a) per il personale di sala, ricevimento, cassa e portineria: 46 ore;
- b) per il rimanente personale: 44 ore.

A decorrere dal 1° Ottobre 1974 l'orario settimanale di lavoro è di 44 ore per tutto il personale alberghiero.

L'orario settimanale sarà distribuito nell'arco di 6 giorni in 8 ore giornaliere.

La riduzione dell'orario è attuata:

- a) dipendenti con orario di 46 ore: una giornata di riposo supplementare ogni 4 settimane;
- b) dipendenti con orario di 44 ore: una giornata di riposo supplementare ogni due settimane.

IL LAVORO STRAORDINARIO

è quello prestato oltre le 8 ore giornaliere ed è consen-

tito nei limiti di due ore giornaliere con un massimo di 30 ore mensili e di 260 ore annuali. Il lavoro straordinario è compensato con la maggiorazione del 30% se diurno, del 60% se notturno, sulla quota oraria della retribuzione (stipendio o salario, vitto e alloggio) indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità) che si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 200 e 190 rispettivamente per orari contrattuali di lavoro di 46 e 44 ore settimanali.

GRATIFICA NATALIZIA E 14^a MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia, il cui ammontare resta fissato in un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, oltre il valore del vitto e alloggio.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14esima mensilità, verrà corrisposto entro il 15 Luglio di ciascun anno, quanto dovuto per gratifica natalizia.

FESTIVITÀ

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (Capodanno, Epifania, 19 Marzo (S. Giuseppe), Lunedì dopo Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 Agosto (Assunzione), 1° Novembre (Ognissanti), 8 Dicembre (Immacolata Concezione), 25 Dicembre (Natale), 26 Dicembre (S. Stefano), e la solennità del Patrono del luogo) sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:

qualora il personale non presti la sua opera, maturerà il diritto a percepire la normale retribuzione;

qualora invece presti la sua opera verrà riconosciuta, oltre la normale retribuzione, una retribuzione straordinaria maggiorata del 20%.

Nel caso in cui le festività nazionali o infrasettimanali vengano a coincidere con il periodo in cui il lavoratore sia assente dal servizio per riposo settimanale, malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, dovrà essergli corrisposta la retribuzione per la festività stessa senza alcuna maggiorazione.

RETRIBUZIONE (riferita a 26 giornate) a decorrere dal 1° MAGGIO 1974

Orario giornaliero di lavoro: ore 8. Tutto il personale ha diritto ad una giornata di riposo supplementare ogni 2 settimane o 4 settimane a seconda dell'orario settimanale di lavoro.

PARAMETRI E QUALIFICHE	ALBERGHI ANNUALI (1)		ALBERGHI STAGIONALI (2)	
	Retrib. mensile	Retrib. mensile	Rateo 13 ^a e 14 ^a mensilità e ferie	Premio fine lavoro
IMPIEGATI				
240. - Direttore	175.200	230.190	56.590	23.680
205. - Vice Direttore; Vice Direttore Amministrativo	149.650	202.860	50.280	21.040
190. - Capo ricevimento; Capo servizi amministrativi; Capo personale	138.700	180.610	45.150	18.900
170. - Tecnico diplomato responsabile impianti tecnici; 1° Segretario con 2 subalterni; Cassiere; Economo con responsabilità degli acquisti	124.100	164.990	41.540	17.390
155. - Impiegato addetto all'amministrazione del personale (senza capo); controllo amministrativo; Corrispondente con 3 lingue; Segretario ricevimento e cassa	113.150	145.040	36.940	15.460
144. - Segretario; Corrispondente; Impiegato addetto a macchine elettrocontabili; Magazziniere consegnatario; Capo centralinista	105.120	136.450	34.950	14.630
132. - Centralinista in alberghi di lusso; Centralinista in alberghi di 1 ^a categoria e inferiori con più di 150 derivazioni	96.360	125.490	32.430	13.570
126. - Aiuto controllo amministrativo; Controllo merci; Addetto all'amministrazione del personale; Stenodattilografo con funzioni di segretario; Aiuto ricevimento e cassa; Aiuto segretario fino ad un anno di anzianità di qualifica	91.980	120.810	31.340	13.120
120. - Cassiere bar, ristorante; Telescriventista; Stenodattilografo	87.600	113.830	29.730	12.440
113. - Controllo movimento personale; Dattilografo	82.490	107.300	28.230	11.810
INTERMEDI				
190. - Capo cuoco; 1° Portiere; 1° Maitre d'hotel	138.700	180.610	48.280	18.900
170. - 1° Governante; Portiere unico alberghi di lusso; Portiere unico alberghi 1 categoria con almeno 200 letti; 1 ^a Guardarobiera consegnataria	124.100	164.990	44.420	17.390
SALARIATI				
155. - Capo operaio con funzioni di assistenza e coordinamento di tutte le specialità; 1° Barman; Maitre d'hotel unico non considerato nella categoria superiore; 2° Maitre d'hotel; Governante unica; Portiere unico non considerato nella categoria superiore; 2° Portiere sostituto del primo; Portiere di notte negli alberghi di lusso; Cuoco unico negli alberghi di 1 ^a categoria con almeno 3 subalterni; Sottocapocuoco; 1° Maitre d'hotel, 1° Portiere, 1 ^a Governante, 1 ^a Guardarobiera consegnataria, Capo cuoco negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; Portiere di notte negli alberghi di 1 ^a categoria con almeno 200 letti; Cuoco unico negli alberghi di lusso	113.150	145.040	38.970	14.280
144. - 2° Governante sostituta della prima; Guardarobiera unica consegnataria; 2° Portiere; Portiere di notte non considerato nella categoria superiore	105.120	136.450	34.470	10.690
132. - Cuoco unico non considerato nella categoria superiore; Cuoco capo partita; Cameriere ai piani, ai vini, trinciatori; Barman; Guardarobiera non consegnataria; Capo lavanderia, dispensiere, cantiniere, caffettiere con meno 3 elementi sottordine; Capo garage, Capo giardiniere, Capo operaio, 2° governante; 2° Maitre o unico in alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; Governante unica in alberghi 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; secondo portiere sostituto del primo o unico in alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; 1° Barman in alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni	96.360	125.490	31.980	9.920

(1) Alla retribuzione, va aggiunta l'indennità di contingenza maturata, a partire dal 1.8.1972.

(2) La retribuzione è comprensiva della indennità di contingenza. La colonna «indennità varie» si riferisce al rateo 13^a, 14^a mensilità e ferie che, col «premio fine lavoro», spetta per ogni mese di servizio o frazione.

PARAMETRI E QUALIFICHE	ALBERGHI ANNUALI (1)	ALBERGHI STAGIONALI (2)		
	Retrib. mensile	Retrib. mensile	Rateo 13 ^a e 14 ^a mensilità e ferie	Premio fine lavoro
segue SALARIATI				
126. - Guardarobiera unica consegnataria in alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni; 2 ^a Governante in alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni; Sottocapocuoco unico in alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria; Operaio ausiliario specializzato in una o più delle seguenti: conduzione di caldaie patentato, condizionamento d'aria, elettricità, falegnameria, lucidatura, pittura, decoratura, meccanica, aggiustatura meccanica idraulica, tappezzeria, muratura, ecc.; Magazziniere non consegnatario con funzioni operaie e non amministrative; Portiere negli alberghi di cui all'art. 95; Capo: caffettiere, dispensiere, cantiniere, giardiniere non considerati nella categoria superiore o unici; Cameriere capo squadra di sala, banco bar, tavola calda, self service, Portiere turnante; Capo stiratrice, rammendatrice, cucitrice; Addetto al centralino telefonico in alberghi di 1 ^a categoria e inferiori con meno di 150 derivazioni; Cuoco unico negli alberghi di cui all'art. 95.	91.980	120.800	30.910	9.590
120. - Marinaio di salvataggio addetto alla piscina; Addetto alle caldaie non patentato; Cuoco famiglia; Conduttore di stazione con conoscenza lingue; Postino con conoscenza lingue; Stiratrice unica; Demi chef ai piani (solo dove esiste lo chef); Pulitore e lavatore a secco	87.600	113.830	29.320	9.100
116. - Lavandaio unico; Magazziniere non consegnatario con mansioni operaie e non amministrative negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; Portiere di notte negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; Cameriere (Chef de rang) sala, bar, piani, banco bar, self service e tavola calda negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni; Capo; stiratrice, dispensiere, caffettiere, giardiniere, garagista, lavandaio negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni; Guardarobiera non consegnataria negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni; Dipendente unico negli alberghi di cui all'art. 95; Cuoco capo partita in alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; Facchino di notte; Guardia di notte	84.680	110.710	28.610	8.880
113. - 1 ^o Commis di cucina; Commis ai piani; Cameriere ai corrieri; Addetto alla cucina del personale in alberghi meubles con non oltre 20 dipendenti; Lavandaio unico; Lavandaio negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; Cameriera ai piani; Facchino ai piani e addetto ai saloni e bagagliaio; Demi chef sala, bar, banco bar, self service e tavola calda per 2 anni e mezzo; Caffettiere dispensiere, cantiniere; Caffettiere unico, dispensiere unico, cantiniere unico negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni; Guardia giurata; Aiuto operaio ausiliario; Conduttore senza lingue; Addetto alle cabine telefoniche; Autista, garagista, giardiniere; Portiere turnante in alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni	82.490	107.300	27.840	8.630
108. - Rammendatrice, cucitrice, stiratrice; Rammendatrice unica, cucitrice unica, stiratrice unica negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a categoria e pensioni; Commis di sala e bar, banco bar, self service, tavola calda; Addetto al montavivande; 2 ^o Commis di cucina; Facchino di cucina; Personale di fatica addetto alle dotazioni di sala, cucina, office e magazzino; Aiuto portineria; Facchino e cameriere ai piani di prima qualificazione fino a 4 mesi nei soli alberghi annuali; Facchino ai piani negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni; Cameriera, piani e sala negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni; Guardia di notte e facchino con mansioni di portineria negli alberghi di 3 ^a e 4 ^a cat. e pensioni	78.840	103.390	26.950	8.360
103. - Commissioniere; Vetturiere; Vestiarista; Ascensorista; Addetto al mangano e alla stiratura con apparecchi automatici; Addetti al personale	75.190	98.300	25.790	8.000
100. - Personale di fatica; Donna di guardaroba non qualificata	73.000	95.960	25.250	7.840

(1) Alla retribuzione, va aggiunta l'indennità di contingenza maturata, a partire dal 1.8.1972.

(2) La retribuzione è comprensiva dell'indennità di contingenza. La colonna «indennità varie» si riferisce al rateo 13^a, 14^a mensilità e ferie che, col «premio fine lavoro» spetta per ogni mese di servizio o frazione.